



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Orientale
Porti di Trieste e Monfalcone

Disciplinare di gara

Procedura aperta per l'affidamento del “Servizio di esecuzione delle ispezioni trimestrali ed annuali dei ponti e viadotti di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale per gli anni 2020 – 2022. Progetto n. 1913.

CIG 83375457C9

Il Responsabile Unico del Procedimento
ing. Eric Marccone

1. PREMESSE

Con deliberazione n. 192/2020 del 4 maggio 2020, questa Amministrazione ha disposto l'indizione della gara per l'affidamento del servizio di esecuzione delle ispezioni trimestrali ed annuali dei ponti e viadotti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale per gli anni 2020 – 2022. Progetto n. 1913. L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del D.lgs. 18.4.2016, n. 50 cd. "Codice dei contratti pubblici" (in seguito: Codice) nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida ANAC n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria".

Luogo di esecuzione: Trieste (Codice NUTS: ITH44)

CIG 83375457C9 codice CPV 71631450-9 Servizi di ispezione di ponti

Il **Responsabile unico del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'ing. Eric Marcone, funzionario della Direzione Tecnica, Ambiente, Servizi ed Energia dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale.

L'intera procedura di gara di cui al presente disciplinare verrà espletata in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del Codice, sul **Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia** raggiungibile al seguente url <https://eappalti.regione.fvg.it> (di seguito, anche, Portale) all'interno dell'area "RDO online" relativa alla presente procedura. Per RDO online si intende la presente procedura di gara sotto forma di Richiesta di offerta online effettuata sul portale sopra citato. Eventuali richieste di assistenza di tipo tecnico/informatico riguardanti l'inserimento a sistema delle proprie offerte dovranno essere effettuate contattando il call center del gestore del sistema telematico al numero verde 800098788 (post selezione 7) da rete fissa, al numero 0400649013 per chiamate dall'estero o da telefono cellulare, all'indirizzo di posta elettronica supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it. Si precisa che al suddetto call center non potranno essere posti quesiti di carattere amministrativo. Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di cui sopra le stesse dovranno essere effettuate almeno un giorno prima della scadenza del termine per l'invio dell'offerta.

Si informa che, per quanto riguarda gli ulteriori obblighi in materia di pubblicità e trasparenza, si rinvia al profilo del Committente.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Schema di contratto;
- Documentazione tecnica:
 - Pes.01 – Relazione tecnico illustrativa del contesto del servizio;
 - PEs.02 – Capitolato Tecnico Ispezioni Trimestrale ed Annuale;
 - PEs.03 – Stima costo del servizio;
 - Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali;
- Domanda di partecipazione (Allegato A);

- Dichiarazioni integrative (Allegato B);
- Documentazione e dichiarazione per i soggetti associati (Allegato C);
- DGUE (Allegato D);
- Intesa per la legalità;
- Istruzioni operative eAppaltiFVG.

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma eAppaltiFVG e sul sito dell'Autorità all'indirizzo internet www.porto.trieste.it – sezione “Avvisi, Provvedimenti, Bandi di gara”.

2.2. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'area “Messaggi” della RDO online cui il quesito si riferisce, una volta registrati e abilitati, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 4 luglio 2020. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni naturali prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte aventi ad oggetto tematiche di interesse generale verranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet della Stazione Appaltante www.porto.trieste.it nonché sul portale eAppaltiFVG.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni inerenti la procedura saranno effettuate, anche ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, tramite posta elettronica certificata, mediante l'apposita area “Messaggi” della RDO online.

Con l'accesso alla RDO online, ciascun concorrente elegge automaticamente domicilio nell'apposita area “Messaggi” della RDO online ad esso riservata.

La Stazione appaltante si riserva comunque di effettuare le comunicazioni di cui al citato art. 76 via PEC, senza utilizzo dell'area “Messaggi” della RDO online, facendo riferimento all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti in sede di registrazione al portale.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC associato all'utenza utilizzata sul portale eAppaltiFVG dovranno essere tempestivamente apportate alla propria utenza; diversamente la Stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 46, lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché deve essere garantita coerenza e complementarietà tra le singole prestazioni tecniche connesse alla realizzazione dell'intervento in oggetto.

Descrizione delle prestazioni					
		Numero ispezioni	Importo unitario (iva esclusa)	Importo totale servizio (iva esclusa)	Importo totale sicurezza (iva esclusa)
A	ispezioni trimestrali	9	9.600,00	86.400,00	
	oneri sicurezza		2.177,01		19.593,09
B	ispezioni annuali	3	12.480,00	37.440,00	
	oneri sicurezza		2.909,21		8.727,63
				123.840,00	28.320,72
sommano					€ 152.160,72

L'importo a base di gara è di € 152.160,72 (euro centocinquantaduemilacentosessanta//72) al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

Gli oneri relativi alla sicurezza, compresi nell'importo a base di gara, sono pari a 28.320,72 (euro ventottomilatrecentoventi//72).

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del Decreto Ministro della giustizia 17/06/2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice" (in seguito: DM 17/06/2016), determinato applicando il disposto dell'art. 6 "Altre attività" che prevede di far riferimento all'impegno del professionista ed all'importanza della prestazione, nonché al tempo impiegato.

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio della Stazione Appaltante, esercizio 2020 e prenotazioni a bilancio per le annualità successive.

I pagamenti sono effettuati nei termini di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2001 n. 231.

4. DURATA DELL'APPALTO

Le prestazioni oggetto dell'appalto dovranno essere svolte entro il termine di 36 mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla comunicazione di avvio del servizio da parte del Responsabile del Procedimento o dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Le prestazioni verranno effettuate con cadenza periodica secondo le specifiche modalità dettagliate nella documentazione tecnica allegata e, ove presenti, secondo le condizioni migliorative offerte in gara.

L'Autorità si riserva la facoltà di disporre l'inizio dell'esecuzione del servizio anche antecedentemente alla stipulazione del contratto in caso di motivate ragioni di urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 13 del Codice.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

- a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b. società di professionisti;
- c. società di ingegneria;
- d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a. ad h. del presente elenco;
- f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura, ed i GEIE;
- g. consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della L. 81/2017;
- h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a., b., c. e d. aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della L. 81/2007) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e. anche se non ancora costituiti. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f. e g. sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- i.* nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L.10.2.2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni

operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

ii. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del D.L.10.2.2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

iii. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del D.L.10.2.2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16.3.1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Codice, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs.165/2001.

La mancata accettazione delle clausole contenute nell'Intesa per la legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L 6 novembre 2012 n. 190.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17.2.2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 46, comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ

Requisiti del concorrente

a) Requisiti di cui al D.M. 2.12.2016, n. 263

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

I professionisti singoli o associati di cui all'art. 46, comma 1, lettera a) del Codice devono possedere i seguenti requisiti:

- essere in possesso di laurea magistrale in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività oggetto del bando di gara oppure, per le professionalità che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
- essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto;

Le società di professionisti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b) del Codice devono possedere i seguenti requisiti:

- organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

i soci; gli amministratori; i dipendenti; i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.. L'organigramma di cui sopra riporta altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità;

Le società di ingegneria di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c) del Codice, sono tenute a:

- disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, in possesso dei seguenti requisiti: essere in possesso di laurea magistrale in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società; essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto;
- redigere e aggiornare l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare: i soci; gli amministratori; i dipendenti; i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A. L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.

Per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lett. e) del Codice, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del Codice, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del D.M. 263/2016 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento.

È prevista la presenza del giovane professionista, laureato e abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e i GEIE, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del D.M. 263/2016 devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

c) Requisiti del gruppo di lavoro

i. Per il soggetto che svolge le ispezioni di cui al prag. 2.3 e 2.7 del capitolato tecnico: possesso di laurea in ingegneria civile, o edile, di durata quinquennale e iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto;

ii. Per l'assistente /aiuto di concetto: possesso di laurea in ingegneria civile o edile o architettura di durata triennale oppure conseguimento del diploma di geometra o del diploma di istituto tecnico ad indirizzo "costruzioni";

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui all'allegato B, il nominativo, la qualifica professionale e, se del caso, gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato; ne specifica inoltre la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263.

Per la comprova del requisito la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

d) E' richiesto un **fatturato globale medio annuo** per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo non inferiore ad € 101.440,00 iva esclusa. Tale requisito è richiesto al fine di poter contare su una organizzazione stabile e solida per la durata del servizio.

Il possesso del requisito è dichiarato compilando l'allegato B nella relativa sezione.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4 del Codice l'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

e) Team minimo e ulteriori qualifiche professionali

Per lo svolgimento del servizio in oggetto si stima che il personale tecnico occorrente sia costituito da almeno n. 2 (due) unità:

i. Incaricato delle ispezioni:

- possesso della laurea in ingegneria civile o edile di durata quinquennale;
- iscrizione all'albo degli ingegneri da almeno 10 anni;
- esperienza documentata di almeno 3 anni nel settore delle ispezioni su ponti e viadotti: tale esperienza sarà autodichiarata nel modello allegato B e successivamente comprovata producendo copia dei documenti di ispezione o, in alternativa, dichiarazione del soggetto Committente, proprietario o gestore delle opere, ove si attesti che l'operatore abbia effettivamente personalmente effettuato e sottoscritto, dando prova di professionalità e competenza, ispezioni nel periodo temporale richiesto.
- attestato, in corso di validità, per l'utilizzo dei DPI di III categoria ai sensi dell'art. 77, c. 5, lett. A) del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

ii. Assistente (aiuto di concetto):

- conseguimento della laurea in ingegneria civile o edile di durata almeno triennale oppure conseguimento della laurea in architettura di durata almeno triennale;
oppure
conseguimento del diploma di geometra o del diploma di istituto tecnico ad indirizzo "costruzioni".
- esperienza documentata di almeno 3 anni nel settore delle ispezioni su ponti e viadotti: tale esperienza sarà autodichiarata nel modello allegato B e successivamente comprovata producendo copia dei documenti di ispezione o, in alternativa, dichiarazione del soggetto Committente, proprietario o gestore delle opere, ove si attesti che l'operatore economico abbia effettivamente personalmente effettuato e sottoscritto, dando prova di professionalità e competenza, ispezioni nel periodo temporale richiesto.

Il possesso dei requisiti è dichiarato nell'allegato B, mediante elenco dei soggetti costituenti il team con indicazione del nominativo, gli estremi del titolo di studio/abilitazione/iscrizione all'Albo/elenchi ministeriali e la forma di partecipazione.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, c. 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti del D.M. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto da:

- ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto 7.1. lett. c) relativo all'esperienza professionale e/o al possesso degli ulteriori requisiti ivi indicati (abilitazioni/iscrizioni ad elenchi) è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle specifiche prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo al fatturato globale medio annuo di cui al punto 7.2 lett. d) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. In ogni caso la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

Il requisito del team minimo di cui al punto 7.3. lett. e) deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento.

7.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti del D.M. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto;
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui al punto 7.2 lett. d) e 7.3 lett. e) devono essere posseduti ai sensi dell'art. 47 del Codice.

Il requisito di cui al punto 7.3 lett. e) relativo all'esperienza professionale e/o al possesso degli ulteriori requisiti ivi indicati (abilitazioni/iscrizioni ad elenchi) è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle specifiche prestazioni oggetto dell'appalto.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati al punto 15 e ss.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile – e quindi causa di esclusione dalla gara – la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Il concorrente indica nel DGUE le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo a base di gara pari ad € 3.043,21 (euro tremilaquarantatre//21) salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6.9.2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del D. Lgs. 21.11.2007, n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il c.c. intestato a Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale IBAN IT70B0100502200000000218000 indicando quale causale "Procedura aperta ispezioni ponti prog. 1913 CIG 83375457C9"

- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme, ai sensi dell'art. 103, comma 9 del Codice, agli schemi tipo di cui al D.M. 19.1.2018, n. 31.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/impresesp/impresesp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell'aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;
- essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. 31 del 19 gennaio 2018 contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- riportare l'autentica della sottoscrizione ovvero essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione appaltante;
- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82 sottoscritto con firma digitale delle parti contraenti;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 82/2005 sottoscritto digitalmente dal rappresentante del concorrente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, c. 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:

- a. tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell'aggregazione di rete;
- b. consorzio stabile e/o consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E SOPRALLUOGO

La documentazione di riferimento per la formulazione dell'offerta potrà essere scaricata direttamente dalla Piattaforma nella sezione "Allegati" posizionata all'interno del box "Dettagli RDO" della "RDO online".

Il sopralluogo costituisce elemento essenziale per la formulazione dell'offerta ed è pertanto obbligatorio. Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono inviare alla Stazione appaltante, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 03.07.2020, attraverso l'apposita area "Messaggi" della RDO online, una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome e relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo e per conto di quale operatore economico.

Data e luogo del sopralluogo saranno comunicati con almeno un giorno di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico o da soggetto munito di apposita delega del legale rappresentante con allegata copia del documento d'identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

Nei casi di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti sia non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato di una delle imprese partecipanti al raggruppamento, GEIE, consorzio o aggregazione di cui sopra.

L'Autorità, rilascerà apposito attestato di avvenuto sopralluogo, sottoscritto dalla Stazione appaltante e dall'operatore economico.

La stazione appaltante conserva presso la propria sede le ricevute di avvenuto sopralluogo relative agli operatori economici; solo in caso di eventuali difformità tra quanto risultante agli atti e quanto dichiarato dall'operatore economico verrà richiesta la produzione di idonea documentazione rilasciata dalla stazione appaltante che certifica l'avvenuto sopralluogo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Gli operatori economici, secondo quanto stabilito dall'articolo 65 del cd. "decreto Rilancio", n. 34/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21, non sono tenuti al pagamento in favore dell'ANAC.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per poter partecipare alla gara, sia la documentazione amministrativa che le offerte tecniche ed economiche dovranno essere presentate alla Stazione appaltante, **a pena di esclusione**, unicamente in forma telematica per mezzo della **Piattaforma eAppaltiFVG**, attraverso l'area "Richiesta di offerta online" (RDO) con le modalità nel seguito descritte, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13 luglio 2020.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Le istruzioni per il corretto inserimento della documentazione all'interno del Portale, nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate nel documento "Istruzioni Operative" reperibile nella sezione "Allegati" posizionata all'interno del box "Dettagli RDO" delle "RDO online".

Riguardo agli allegati, si precisa che la piattaforma gestisce allegati singoli fino ad un massimo di 52 MB, ma si consiglia di caricare allegati di 2MB o di dimensione inferiore per facilitarne il download. È possibile caricare cartelle compresse. Non sono consentite le seguenti estensioni: exe, pif, bat, cmd, htm, html, msi, js, json, reg.

Si precisa che:

- qualora i campi (cd. "parametri") previsti nelle sezioni configurate non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione richiesta dalla presente Richiesta di Offerta dovrà essere prodotta utilizzando la sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della Busta amministrativa e della Busta tecnica della RDO online;
- è opportuno che i documenti facsimile relativi alle dichiarazioni che l'operatore economico deve rendere ai fini della partecipazione alla presente procedura vengano scaricati dalla Piattaforma, compilati e infine stampati in formato pdf prima di essere firmati digitalmente e caricati a sistema, al fine di evitare alla Stazione appaltante visualizzazioni non corrette conseguenti all'utilizzo di software di versioni obsolete;
- nessun dato relativo all'offerta economica, **a pena di esclusione dalla gara**, dovrà essere riportato nell'area Risposta Busta amministrativa o nell'area Risposta Busta tecnica;
- nessun dato relativo all'offerta tecnica, **a pena di esclusione dalla gara**, dovrà essere riportato nell'area Risposta Busta amministrativa.

Per i documenti/dichiarazioni per cui è richiesta la sottoscrizione digitale, la verifica della firma digitale sarà operata automaticamente dal Portale. Si precisa che, in caso di operatori stranieri, la verifica della firma digitale su Portale potrebbe dare esito non positivo. Tale circostanza non è ostativa ai fini dell'ammissibilità della documentazione. In tal caso, infatti, la verifica della validità della firma digitale sarà effettuata dalla Stazione appaltante fuori dal Portale, con ogni idonea modalità indicata dall'operatore economico straniero al momento della registrazione al Portale, correlata al sistema previsto dall'ente certificatore utilizzato dall'operatore straniero stesso. Al fine di facilitare le operazioni di verifica, l'operatore economico straniero è invitato a indicare le suddette modalità di verifica in sede di partecipazione alla presente procedura, allegando a tal fine un apposito documento nella sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito dell'Area Risposta della Busta Amministrativa.

Una volta espletate le attività di predisposizione delle Buste di risposta Amministrativa, Tecnica ed Economica, il concorrente, prima di completare l'invio dell'offerta, dovrà provvedere alla sottoscrizione digitale dei file pdf generati dal sistema per la Busta economica, seguendo la procedura guidata indicata dalla Piattaforma per la conclusione del processo di invio.

Per la data e l'ora di arrivo dell'offerta faranno fede la data e l'ora registrate dal Portale a seguito della conferma di trasmissione dei documenti da parte del concorrente.

Il concorrente potrà modificare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre il termine di scadenza fissato per la presentazione dell'offerta.

Non sarà ritenuta valida alcuna offerta presentata oltre il termine perentorio di scadenza o con modalità diverse da quella telematica.

A conferma dell'avvenuta trasmissione telematica della propria offerta, il concorrente riceverà una e-mail all'indirizzo indicato dallo stesso in fase di registrazione al Portale.

L'invio telematico dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione appaltante ove, per malfunzionamenti alla struttura tecnica, tecnologica o di connessione dei concorrenti, l'offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza e secondo le modalità previste.

Si precisa che il sistema permette salvataggi parziali e pertanto le suddette attività possono essere espletate in più fasi purché completate entro il termine utile. Il concorrente è quindi invitato ad avviare le attività di inserimento a sistema della documentazione richiesta con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della risposta decorso tale termine.

Il sistema non accetta la trasmissione di un'offerta o la modifica di un'offerta già trasmessa dopo il termine di scadenza. Oltre detto termine l'offerta sarà pertanto irricevibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice, è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

La procedura di soccorso istruttorio avrà luogo tramite l'area "Messaggi" del Portale eAppaltiFVG. La presenza di una comunicazione nella suddetta area "Messaggi" viene notificata via PEC ai concorrenti all'indirizzo indicato in fase di registrazione; il concorrente è comunque tenuto a visionare costantemente l'area "Messaggi" della RDO e a prendere visione delle comunicazioni presenti.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA DIGITALE "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella "**RDO AMMINISTRATIVA**" dovrà essere inserita la documentazione richiesta per partecipare alla gara, come di seguito specificato.

La busta contiene:

- Domanda di partecipazione (Allegato A);
- (eventuale) Procura;
- Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo (Allegato B);
- Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati (Allegato C);
- DGUE (Allegato D);
- (eventuale) Documentazione dell'ausiliaria;
- Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore;
- (eventuale) Statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri;
- Passoe;
- Contrassegno telematico/Ricevuta pagamento F23 per il pagamento dell'imposta di bollo della domanda di partecipazione.

15.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato A e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni nello stesso riportate.

La domanda deve essere bollata. L'imposto di bollo da € 16,00 potrà assolta tramite contrassegno telematico ovvero secondo la modalità virtuale ai sensi dell'art. 3 del DPR 642/1972 oppure attraverso ricevuta di pagamento del modello F23 che dovrà essere compilato con i seguenti dati: ufficio o ente – TIP; causale– SZ; codice tributo - 456T; descrizione - bolli per procedura CIG 83375457C9.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (professionista singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è presentata e sottoscritta digitalmente:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:

i) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;

ii) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;

iii) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

La domanda può essere resa e sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante. In tal caso il concorrente allega scansione della procura.

15.2 Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18.7.2016 (Allegato D) secondo quanto di seguito indicato.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. DGUE in formato elettronico, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al punto 15.3.1;

3. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

4. contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;

5. PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione "α" e compila l'Allegato B "dichiarazioni integrative e documentazione a corredo" per dichiarare puntualmente il possesso dei requisiti speciali di cui ai paragrafi 7.1, idoneità professionale, 7.2 capacità economico finanziaria e 7.3 capacità tecnica e professionale.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto digitalmente dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti i retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

15.3.1. Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, preferibilmente sul modello predisposto dalla Stazione appaltante (Allegato B), le dichiarazioni, nello stesso contenute.

Le dichiarazioni integrative sono presentate e sottoscritte digitalmente:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti o da costituire, dal legale rappresentante di ciascun operatore economico che partecipa alla procedura;
- nel caso di consorzi stabili, dal legale rappresentante del consorzio e dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- la rete si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei;
- nel caso di avvalimento, da ciascuna ausiliaria.

La dichiarazione può essere resa e sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante. In tal caso il concorrente allega scansione della procura.

15.3.2. Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. *(in caso di sottoscrizione del procuratore)* scansione della procura;
2. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
3. eventuale ulteriore documentazione relativa all'ausiliaria;
4. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
5. *Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:* scansione della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
6. *Nel caso studi associati:* scansione dello statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri;
7. scansione del contrassegno telematico per l'imposta di bollo o dichiarazione di assolvimento secondo la modalità virtuale o ricevuta del pagamento del Modello F23 relativo all'attestazione dell'avvenuto pagamento.

15.3.3. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati:

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono rese preferibilmente compilando il modello Allegato C e sottoscritte digitalmente secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- scansione del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 4 del d.m. 263/2016.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- scansione dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila;

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. (solo per i raggruppamenti temporanei) dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 4 del d.m. 263/2016.

Per le aggregazioni di rete

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto):

- scansione del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- scansione del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Ls. 82/2005;

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

a. in caso di raggruppamento temporaneo costituito: scansione del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;

b. in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: scansione del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti *a.* e *b.*, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA (da inserire nell'area “Risposta Busta Tecnica” della RDO online)

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, **a pena di esclusione**, i documenti di seguito indicati. La mancata presentazione della documentazione relative ad uno o a tutti i criteri di valutazione o sub criteri di valutazione non costituisce causa di esclusione ma comporta esclusivamente la valutazione pari a 0 punti per lo specifico elemento ponderale o sub elemento ponderale.

Il **sub criterio B.4** – Possesso della certificazione “Ispettore di ponti, viadotti e passerelle di 2° livello”, dovrà essere indicato utilizzando l'apposita sezione della busta tecnica. Non dovrà essere allegato alcun documento. La comprova del possesso del requisito da parte del soggetto sarà oggetto di verifica in capo all'aggiudicatario.

L'offerta tecnica non dovrà recare, a pena di esclusione, alcun riferimento al prezzo offerto ovvero agli elementi che consentano di desumere l'offerta economica.

Nel caso in cui nella Sezione dedicata della Busta Amministrativa sia stata dichiarata la presenza di segreti commerciali, dovranno essere espressamente individuate le eventuali parti dell'offerta sottratte all'accesso (pagine / sezioni/ parti di riferimento) indicandone per ciascuna l'esatta motivazione. Tale documentazione dovrà essere inserita nell'area allegati generici della busta dell'“offerta tecnica”.

Nella suddetta busta “B – Offerta tecnica”, il concorrente presenta quanto di seguito indicato e relativo ai criteri di valutazione:

- **Criterio A** “Professionalità e adeguatezza dell'offerta” Punteggio massimo 15 punti:
 - **sub criterio A.1:** precedente servizio svolto n. 1 – Servizio di ispezione visiva di ponti, viadotti, gallerie e passerelle per la valutazione dello stato funzionale delle opere – sub-peso 8 punti;
 - **sub criterio A.2** precedente servizio svolto n. 2 – Progettazione e/o direzione lavori di ripristino di strutture esistenti, di monitoraggio strutturale, analisi e valutazione dei degradi delle strutture; sub-peso 7 punti.
- **Criterio B** “Caratteristiche metodologiche dell'offerta”. Punteggio massimo 65 punti:
 - **sub criterio B.1** – “Proposte migliorative” – sub peso 25 punti;
 - **sub criterio B.2** – “Relazione metodologica” – sub peso 20 punti;

- **sub criterio B.3** – “Gruppo di lavoro” – sub peso 15 punti;
- **sub criterio B.4** – Possesso della certificazione “Ispettore di ponti, viadotti e passerelle di 2° livello”, emesso da organismi di certificazione accreditati – sub peso 5 punti.

Documentazione CRITERIO A

- **A.1 Servizio n. 1 – Servizio di ispezione visiva di ponti, viadotti, gallerie e passerelle per la valutazione dello stato funzionale delle opere – sub-peso 8 punti.**

Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio nel presente sub criterio di valutazione, dovrà illustrare in un'apposita relazione o scheda (massimo n. 2 facciate formato A4, font Times New Roman 12, 25 righe per facciata) eventualmente supportata dalla documentazione grafica (massimo 2 elaborati grafici in formato UNI A3 o UNI A4) un precedente servizio di ispezioni svolto nell'ultimo quinquennio, completato, validato ed approvato affine per natura e tipologia a quello di gara con particolare riferimento:

- all'attinenza con il servizio oggetto dell'appalto;
- alla tipologia e alla complessità delle opere ispezionate;
- all'importo dei lavori eseguiti.

Nella relazione dovranno essere specificatamente indicati i seguenti dati essenziali:

- ragione sociale del committente pubblico o privato ed eventuale CIG;
- importo, al netto dell'iva, del contratto;
- descrizione dettagliata degli interventi svolti (elenco e tipologia dei manufatti sui quali sono state eseguite le ispezioni);
- importo, al netto dell'iva, dei servizi effettivamente eseguiti;
- date di inizio e di ultimazione dei servizi svolti.

Nel caso di servizi eseguiti in RTOE dovranno essere specificati la percentuale e l'importo del servizio effettivamente eseguito dal concorrente.

- **A.2 Servizio n. 2 – Progettazione e/o direzione lavori di ripristino di strutture esistenti, di monitoraggio strutturale, analisi e valutazione dei degradi delle strutture - sub-peso 7 punti.**

Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio nel presente sub criterio di valutazione, dovrà illustrare un'apposita relazione (massimo n. 2 facciate formato A4, font Times New Roman 12, 25 righe per facciata) eventualmente supportata dalla documentazione grafica (massimo 2 elaborati grafici in formato UNI A3 o UNI A4) un precedente servizio svolto nell'ultimo quinquennio, completato, validato ed approvato affine per natura e tipologia a quello di gara con particolare riferimento:

- all'attinenza con il servizio oggetto dell'appalto;
- alla tipologia e alla complessità dell'intervento;
- all'importo del servizio eseguito.

Nella relazione dovranno essere specificatamente indicati i seguenti dati essenziali:

- ragione sociale del committente pubblico o privato ed eventuale CIG;
- importo, al netto dell'iva, del contratto;
- descrizione dettagliata degli interventi svolti (elenco e tipologia dei manufatti sui quali sono state eseguite le ispezioni);
- importo, al netto dell'iva, dei servizi effettivamente eseguiti;
- date di inizio e di ultimazione dei servizi svolti.

Nel caso di servizi eseguiti in RTOE dovranno essere specificati la percentuale e l'importo del servizio effettivamente eseguito dal concorrente.

Documentazione CRITERIO B

- **B.1 – Proposte migliorative – sub-peso 25 punti**

Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio nel presente sub-criterio di valutazione, dovrà illustrare nelle facciate dedicate (massimo n. 2 facciate A4, font Times New Roman 12, 25 righe per facciata) la prestazione relativa al servizio di ispezione nonché le eventuali proposte migliorative rispetto al Capitolato tecnico di progetto.

Ai fini della valutazione del presente sub criterio B.1, la Commissione terrà conto dei seguenti criteri motivazionali:

- l'organizzazione delle attività previste, evidenziando eventuali modalità migliorative e metodologie innovative per lo svolgimento del servizio rispetto al Capitolato tecnico di progetto, al fine di garantire la qualità della prestazione fornita;
- l'organizzazione delle attività previste, evidenziando le modalità di interazione con la committenza nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita rispetto al Capitolato tecnico di progetto.

- **B.2 – Relazione metodologica – sub-peso 20 punti**

Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio nel presente sub-criterio di valutazione, dovrà illustrare nelle facciate dedicate (massimo n. 2 facciate A4, font Times New Roman 12, 25 righe per facciata) la prestazione relativa al servizio di ispezione nonché le eventuali proposte migliorative rispetto al Capitolato tecnico di progetto.

Ai fini della valutazione del presente sub criterio B.2, la Commissione terrà conto dei seguenti criteri motivazionali:

- le modalità per il collegamento dei dati assunti nel corso delle ispezioni via via effettuate con il modello delle strutture appositamente generato (che sarà fornito dalla Stazione appaltante);
- uso di mezzi, attrezzature, strumenti per le diagnosi delle strutture oggetto di ispezione aggiuntivi rispetto alla dotazione individuata dal Capitolato tecnico al paragrafo 2.5.

- **B.3 – Gruppo di lavoro – sub-peso 15 punti**

Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio nel presente sub criterio di valutazione, dovrà illustrare nelle facciate dedicate (massimo n. 2 facciate A4):

- l'articolazione della struttura organizzativa impiegata nell'esecuzione del servizio, tramite apposito organigramma;
- le modalità di organizzazione della squadra impiegata per le ispezioni;

Ai fini della valutazione del presente sub criterio B.3, la Commissione terrà conto dei seguenti criteri motivazionali:

- saranno oggetto di valutazione i curricula (che non saranno considerati ai fini del conteggio complessivo delle facciate dedicate al presente sub-criterio) delle figure professionali indicate nell'esecuzione del servizio; nello specifico: la formazione, l'esperienza nell'attività di monitoraggio delle strutture, di ispezione, analisi e valutazione dei degradi delle strutture, nel ripristino di strutture esistenti nonché – subordinatamente – la formazione e l'esperienza nella progettazione di strutture nuove;
- incremento della struttura organizzativa minima prevista con ulteriori figure professionali da impiegare nell'esecuzione delle attività previste, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella

struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali, delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali.

Si specifica che saranno oggetto di valutazione le sole risorse facenti parte della squadra di ispezione ed indicate nella seguente tabella da riportare nella documentazione:

Nominativo	Titolo di studio	Anni di esperienza	Ruolo nell'organigramma offerto	Rapporto di collaborazione (libero professionista, amministratore, socio, dipendente, consulente, etc.)	Documento a comprova del rapporto collaborativo

- B.4 – Possesso della certificazione “Ispettore di ponti, viadotti e passerelle di 2° livello”, emessa da organismi di certificazione accreditati – sub-peso 5 punti

Il punteggio sarà assegnato qualora la certificazione di “Ispettore di ponti, viadotti e passerelle di 2° livello”, emessa da organismi di certificazione accreditati sia posseduta dal soggetto che svolge le ispezioni di cui al prag. 2.3 e 2.7 del capitolato tecnico. In caso la certificazione sia posseduta da altri soggetti che partecipano al gruppo di lavoro non verrà assegnato alcun punteggio.

Il possesso della certificazione sarà indicato compilando l'apposita sezione inserita nella busta tecnica.

Tutte le relazioni e/o le dichiarazioni da inserire nell'area “Risposta tecnica” dovranno essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso e precisamente:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituito, dal legale rappresentante dell'operatore economico mandatario/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente, all'interno dell'area “Risposta Economica” della RDO online (a cui si accede cliccando sul link “Risposta Busta economica”), **a pena di esclusione**, dovrà inserire a video il ribasso percentuale offerto sull'importo a base di gara, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali e dell'I.V.A.

Detto ribasso deve essere espresso fino alla terza cifra decimale. Per gli importi che superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con troncamento dei decimali in eccesso.

Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l'importo a base d'asta.

Il concorrente, prima di completare l'invio dell'offerta, deve scaricare e salvare il file generato dal sistema in formato pdf con il contenuto dei dati inseriti a video nell'Area risposta economica, quindi firmarlo digitalmente e caricarlo nella sezione dedicata alla Busta economica, come specificato nella procedura guidata indicata dalla Piattaforma per la conclusione del processo di invio.

L'offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai punteggi riportati nella seguente tabella:

<i>Offerta tecnica</i>	<i>80</i>
<i>Offerta economica</i>	<i>20</i>
<i>Totale</i>	<i>100</i>

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE				
	CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	Sub punteggi	Punteggi
<u>A</u>	<u>PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA DESUNTA DA N. 2 SERVIZI</u>			15
A.1	Servizio analogo n. 1		8	
A.2	Servizio analogo n. 2		7	
<u>B</u>	<u>CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA</u>			65
B.1	Proposte migliorative		25	
B.2	Relazione metodologica		20	
B.3	Gruppo di lavoro		15	
B.4	Possesso della certificazione "Ispettore di ponti, viadotti e passerelle di 2° livello"		5	
TOTALE PUNTEGGIO TECNICO				80*

*Ai sensi dell'art. 95, comma 8 del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 45 punti per il punteggio tecnico complessivo su un massimo attribuibile di 80 punti. Il concorrente sarà **escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

Qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a tre o fino a dieci, ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi di cui alla precedente tabella un coefficiente con il metodo del confronto a coppie.

Qualora il numero delle offerte sia inferiore a tre o pari o superiore a dieci, ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi un coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato: ottimo = 1 (si esclude la possibilità di soluzioni migliori); distinto = 0,80 (aspetti positivi elevati di ottima rispondenza al contesto); buono = 0,60 (aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali); discreto = 0,40 (aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio); sufficiente = 0,20 (aspetti appena sufficienti); insufficiente = 0 (nessuna proposta o miglioramento rilevante).

La Commissione calcola il coefficiente unico per ogni elemento esaminato sulla base della media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame.

18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

È attribuito all'offerta economica un coefficiente, variabile da zero a uno, calcolato tramite la formula bilineare, fermo ed impregiudicato il ribasso proposto dai concorrenti che risulterà vincolante per gli stessi:

C_i	(per $A_i \leq A_{soglia}$)	=	$X (A_i / A_{soglia})$
C_i	(per $A_i > A_{soglia}$)	=	$X + (1,00 - X) [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti

$X = 0,90$

A_{max} = valore del ribasso più conveniente

18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore di cui alle Linee guida ANAC n. 2, par. VI, secondo la seguente formula matematica:

$$K_i = A_i * P_a + B_i * P_b + C_i * P_c + D_i * P_d$$

dove:

Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente iesimo Ai, Bi, Ci e Di sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimali, attribuiti al concorrente iesimo Pa, Pb, Pc e Pd sono i fattori ponderali indicati nel disciplinare di gara

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “**riparametrazione**” si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La Stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Portale e, oltre a non essere più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Portale medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

Il Portale, al momento della ricezione dell'offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell'art. 58 del Codice, inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

Trattandosi di procedura svolta in modalità telematica, la Stazione appaltante comunicherà le date per lo svolgimento delle operazioni di gara su espressa richiesta dei singoli partecipanti presentata mediante la funzionalità “Messaggi” della RDO online.

La prima seduta, svolta in modalità telematica, avrà luogo il giorno 6 luglio 2020, alle ore 14.00. Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati al concorrente nelle modalità sopra descritte. Parimenti le successive sedute saranno comunicate – in caso di richiesta da parte dell'operatore - mediante apposita comunicazione. Il Seggio di gara procederà, nella prima seduta, a verificare il tempestivo invio dei plichi telematici e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il Seggio di gara procederà a:

- a. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b. attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- c. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d. comunicare al RUP gli esiti della seduta affinché adotti il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara e provveda agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2-bis del Codice;
- e. procedere, relativamente alle offerte ammesse, all'apertura delle Buste “B” contenenti le offerte tecniche e a verificare la presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 (tre) componenti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasceranno apposita dichiarazione alla Stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida ANAC n. 3 del 26 ottobre 2016).

La Stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa ed aver proceduto all'apertura e ricognizione della busta tecnica, il Seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato sopra.

La Commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e ne comunica i nominativi al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La Commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica svolta in modalità telematica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la Commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica svolta in modalità telematica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la Commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP le eventuali **esclusioni** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la Commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 22, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione appaltante procede a:

- richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui

all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass;

- richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice;

- verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi tariffari di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La Stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

A decorrere dall'aggiudicazione, la Stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti.

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la Stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

La Stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la Stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.). Qualora la Stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88, comma 4-bis e 92, comma 3 del D.Lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92, commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (cd. stand still) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del Codice.

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla Stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice. In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2 del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1 del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con

firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005). Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del DPR 7.8.2012, n. 137. La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Qualora l'aggiudicatario sia una società trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della L. 4.8.2017, n. 124. La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo ed esecutivo che possano determinare a carico della Stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.8.2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la Stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

Le **spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2.12.2016, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.000,00. La Stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le **spese contrattuali**, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Trieste, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento (CE) 27.4.2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.